**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma generica da Lorenzo Quadri e cofirmatari per la modifica della legge edilizia (Divieto di costruire minareti su territorio ticinese)**

del 16 ottobre 2006

Con la seguente iniziativa parlamentare generica si chiede l’introduzione nella legge edilizia cantonale di una norma che vieti la costruzione di minareti.

# Motivazione

**1.**

La Svizzera, come pure il Ticino, è uno Stato a cultura e tradizione cristiana. La Costituzione ticinese (art. 24) riconosce la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata, cui è conferita personalità di diritto pubblico.

La Costituzione federale (art. 15) garantisce la libertà di credo e di coscienza; la Costituzione cantonale (art. 8 cpv. 2 lett. d) la libertà di coscienza e di religione.

Costituzionalmente protetto è il diritto del cittadino a non venire limitato dallo Stato nelle proprie convinzioni religiose, come pure nella diffusione delle stesse.[[1]](#footnote-1)

Il divieto di costruzione di minareti non limita evidentemente nessuno nelle proprie convinzioni religiose o nell’esercizio delle medesime.

La domanda che ci si potrebbe porre è se esso possa costituire una limitazione alla loro diffusione.

La risposta non può che essere negativa. Prima di tutto, il minareto non è parte essenziale di una moschea, ed infatti anche nei Paesi islamici molte ne sono prive. Il minareto non serve di per sé a diffondere un credo. Servirebbe invece a "marcare presenza". Una sorta di "simbolo di conquista" che la maggior parte dei cittadini non-musulmani avvertirebbe come provocazione e alla quale, come segno di volontà d’integrazione nella nostra cultura, si chiede alla popolazione islamica di rinunciare.

**2.**

Nella denegata ipotesi in cui si volesse vedere nel divieto di costruire minareti una sorta di limitazione della libertà di credo e di coscienza, essa sarebbe comunque giustificata (cfr. Art. 36 della Costituzione federale).

**a)** I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Ma è manifesto che il divieto di costruire minareti non lede l’essenza della libertà di religione, non impedendo a nessuno di professare il proprio credo.

**b)** L’eventuale limitazione costituita dal "divieto di minareti" poggerebbe su un interesse pubblico: ovvero, la salvaguardia della nostra identità culturale e anche dell’ordine pubblico.

 Infatti, gli atteggiamenti intransigenti dimostrati dal mondo islamico (o da parte di esso) nei confronti di qualsiasi critica al suo indirizzo (che ha spinto enti pubblici quali la RTSI all’autocensura); l’evidente difficoltà o mancanza di volontà d’integrazione nel nostro sistema occidentale di valori, anche costituzionali, di parte del mondo islamico; l’inaccettabile ed illegale atteggiamento di alcuni gruppi attivatisi anche sul nostro territorio (distribuzione, sul Lungolago di Lugano, di volantini oltraggiosi nei confronti del Cristianesimo e dei cristiani, ciò che costituisce reato ai sensi degli artt 261 e 261 bis CPS); questi (che sono solo gli esempi più recenti) ed altri atteggiamenti potrebbero facilmente portare la popolazione "indigena" all’esasperazione. Esasperazione che la costruzione di minareti contribuirebbe sicuramente ad esacerbare con conseguenze imprevedibili sull’ordine pubblico.

 L’esperienza europea insegna che laddove vengono costruiti edifici religiosi di vistosa matrice islamica si accende la resistenza della popolazione locale.

**c)** L’eventuale limitazione sarebbe proporzionata: si tratterebbe, se del caso, di una limitazione di assoluta lievità.

 Un interrogativo che ci si potrebbe porre è se il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto con mezzi meno incisivi. Ad esempio, come accade in alcuni Cantoni della Svizzera interna, permettendo la costruzione di minareti a patto che non vengano utilizzati.

 Al di là dell’assurdità di una simile strategia, essa non risolve il problema, essendo quest’ultimo già insito nella realizzazione del minareto in se stesso.

 Inoltre, riflessioni incentrate sulla costruzione e non utilizzazione dei minareti sono destinate ad affossarsi da sole.

 C’è infatti da chiedersi su quale base legale si fonderebbe un eventuale divieto di utilizzo di un minareto esistente. Le possibilità possono essere solo due. O su questioni di ordine pubblico - che però avrebbero già dovuto impedire la costruzione del minareto - oppure argomentazioni legate al disturbo fonico.

 Ma è chiaro che argomentazioni legate al disturbo fonico si tramuterebbero rapidamente in un boomerang, in quanto applicabili anche alle campane delle Chiese cristiane. A seguito di un’argomentazione basata solo sui “decibel” e non sui contenuti, l’autorità si vedrebbe costretta o a lasciar utilizzare i minareti, o ad azzittire anche i campanili.

**3.**

La disparità di trattamento (perché i campanili si dovrebbero poter costruire ed i minareti no?) è comunque più teorica che pratica, dal momento che i campanili ci sono già: la costruzione in Ticino di nuove Chiese, con tanto di campanili, appare improbabile; la preoccupazione è semmai quella di salvaguardare l’esistente.

Ma in ogni caso la diversità di trattamento si giustifica facilmente per il tramite del riconoscimento della Chiesa cattolica apostolica romana e della Chiesa evangelica riformata nell’art. 24 della Costituzione ticinese.

**4.**

Nel Canton Zurigo, l’iniziativa Steinemann-Heer che chiedeva l’introduzione di un divieto di costruzione di minareti nella legge edilizia[[2]](#footnote-2) è stata di recente accolta in prima lettura dal Parlamento cantonale.

La maggioranza del Gran Consiglio zurighese ha dunque ritenuto che, nella legislazione cantonale, ci potesse essere spazio per una norma di questo genere; non si vede perché questa riflessione non dovrebbe valere anche per il Ticino.

Tanto più che in Ticino, diversamente da altri Cantoni, un divieto di costruzione di minareti sarebbe tempestivo: nel nostro Cantone, infatti, di minareti ancora non ne esistono.

**5.**

Né può essere taciuto l’aspetto della reciprocità, o piuttosto della sua totale mancanza.

Nei paesi islamici non è pensabile costruire una Chiesa cristiana. In alcuni Stati, la conversione al Cristianesimo - ce lo insegna la cronaca recente - ha comportato la pena di morte.

Anche all’interno del continente europeo, ad esempio in Turchia - Stato candidato all’adesione all’UE - la reciprocità è tutt’altro che garantita. In Turchia la costruzione di nuove Chiese cristiane, come pure il loro ampliamento, risulta praticamente impossibile. Anche semplici riparazioni necessitano di lunghe e macchinose procedure di autorizzazione, il cui esito è incerto.

Lorenzo Quadri

Andrea Giudici

Eros N. Mellini

1. Cfr. Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Schultess Polygraphisches Verlag, 3. Auflage, Zürich, 1993, pag 387 e seguenti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Proposta di nuovo § 294 Planungs-und Baugesetz ZH: “Baubewilligung für Gebäude mit Minaretten werden auf dem Gebiet des Kantons Zürich nicht erteilt”. [↑](#footnote-ref-2)